



COMUNE DI FOLIGNANO

Prov. di Ascoli Piceno

Prot. 6345

AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE D'ASSISE E PER LA CORTE D'ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise così come modificato dall'art. 3 della legge 5 maggio 195, n. 405;

Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

che, a norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, verranno aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti di Assise d'Appello.

I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) buona condotta morale;
- d) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- e) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) è richiesto il possesso del titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario,
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

I cittadini residenti che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati, sono invitati a chiedere l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, inoltrando formale richiesta che dovrà pervenire al Comune **entro la data del 31 luglio 2021**.

Coloro i quali risultassero iscritti, invece, sono invitati ad aggiornare i propri dati relativi al titolo di studio e alla professione, o a presentare richiesta di cancellazione dai relativi Albi entro il medesimo termine.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio.
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla Residenza Municipale, 19 aprile 2021



IL SINDACO

IL SINDACO
(Matteo Terrani)